

Oggetto: Accordo di cooperazione con l'Università degli Studi di Roma La Sapienza – Determina a procedere alla stipula ed impegno di spesa.

II DIRETTORE GENERALE

Visto:

- il D. Lgs. n. 42/2004, recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*;
- la L. n. 241/1990, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il D. Lgs. n. 36/2023, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;
- la L. n. 196/2009, recante *"Legge di Contabilità e finanza pubblica"*;
- la L. n. 136/2010, recante *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
- il Decreto Ministeriale 23.12.2014, recante *"Organizzazione e funzionamento dei musei statali"*;
- il Decreto Ministeriale del 23.1.2016, recante *"Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208"*;
- il Decreto Ministeriale 12.1.2017, recante *"Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura"*;
- il D.P.C.M. 15.3.2024 n. 57, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;
- il Decreto Ministeriale n. 270 del 5.9.2024, recante *"Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura"*;
- lo statuto del Parco Archeologico di Pompei;
- lo statuto dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza".

Premesso che:

- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11 del D. Lgs. n. 42/2004, secondo le proprie competenze;

- è volontà del Parco di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di corretta fruizione;
- in particolare il Parco intende avviare un'attività di attività di ricerca, documentazione ed edizione digitale e cartacea di interesse comune delle amministrazioni firmatarie. Il progetto è finalizzato a favorire l'acquisizione e gestione di dati relativi alle fasi precedenti il 79 d.C. per ricostruire il divenire di tutti gli elementi che componevano i paesaggi antichi utilizzando la procedura scientifica già utilizzata per la Regio VII, ed in corso di applicazione per le Regiones I e VIII, finalizzata anche all'integrazione architettonica dei contesti, per visualizzare le parti mancanti e concepire i contesti topografici e monumentali nella loro originaria unitarietà e nel loro costante fluire nel tempo;
- per la realizzazione di tale progetto il parco intende cooperare con l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" e, segnatamente, con il Dipartimento di Scienze dell'Antichità;
- lo strumento prescelto per la realizzazione del progetto è, dunque un accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca, documentazione ed edizione digitale e cartacea di interesse comune delle amministrazioni firmatarie. L'interesse comune è basato sulla constatazione, già altre volte ribadita in sedi pubbliche (A. Carandini, in Pompei archeologia, a cura di R. Cecchi, Milano 2011, pp. 23-30), che il patrimonio culturale dell'area archeologica di Pompei resta in gran parte inedito, fatta eccezione per una serie di edifici famosi e di opere musive e pitture parietali (Pompei, pitture e mosaici, I-X, Roma 1990-1999). Ciò significa che un enorme numero di strutture edilizie, per lo più appartamenti ai ceti medio e basso rimangono essenzialmente sconosciute riguardo il loro sviluppo architettonico fino al 79 d.C., i loro arredi e le loro destinazioni d'uso. Tale situazione configura un vulnus sia per la ricerca archeologica e scientifica, che rappresenta uno dei principali obiettivi istituzionali di entrambe le Amministrazioni, sia per la tutela e la salvaguardia del patrimonio, che rientra tra i principali compiti del Parco Archeologico quale struttura del Ministero della Cultura. Peraltro l'esposizione di molti dei suddetti edifici agli agenti atmosferici, nonché una insufficienza cronica di manutenzione, alla quale solo negli ultimi anni si è posto rimedio attraverso un progetto sistematico di monitoraggio e manutenzione programmata (Zuchtriegel et al. 2024), rischia di provocare perdite irrimediabili di conoscenze, quali per esempio la perdita di tracce di elementi architettonici che forniscono dati preziosi sull'organizzazione interna delle abitazioni e sulla presenza e conformazioni dei piani superiori;
- a tale proposito l'Università La Sapienza ha sviluppato un metodo innovativo di documentare e interpretare le strutture e i loro arredi, sia sulla base di ricerche non invasive sul campo, sia sulla base

dello studio del materiale d'archivio (Bianco, Bossi, D'Alessio 2023; D'Alessio et al. 2024), che risulta idoneo a colmare le gravi lacune documentali di cui sopra. Il Parco Archeologico di Pompei ha individuato, dunque, nell'Ateneo un'amministrazione in grado di perseguire un comune interesse istituzionale e di adempiere alla propria missione di rendere accessibile, anche attraverso strumenti digitali, il patrimonio e documentarlo nel modo più dettagliato, anche in vista dei rischi sismici e vulcanologici che caratterizzano l'area vesuviana.

Considerato che:

- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MiC dotato di autonomia speciale;
- il PAP, ai sensi dell'art. 2 del suo Statuto, *“si prefigge la conservazione del patrimonio ad esso affidato e di aumentarne i valori, la consistenza, la conoscenza, la promozione, la diffusione e la fruizione. In attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 9, 33 e 42 della Costituzione, l'attività del Parco è pertanto finalizzata alla fruizione pubblica dell'area archeologica di Pompei e del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, ad esso affidato, mediante la sua tutela, conservazione, valorizzazione, ed alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto ... Il Parco provvede ad assicurare e aumentare conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei, promuove progetti e programmi di studio e ricerca nel settore dell'archeologia e negli altri ambiti scientifici implicati dalla sua attività con risorse interne ed esterne e, in collaborazione con soggetti nazionali e internazionali, cura inoltre la diffusione delle conoscenze acquisite presso la comunità scientifica, il territorio locale, regionale, nazionale e internazionale, ed i fruitori”*;
- il Parco, ai sensi dell'art. 3, co. 1 del suo Statuto, *“svolge ogni attività utile al conseguimento delle proprie finalità, tra le quali: c) svolgere attività di ricerca, trasferimento e divulgazione di conoscenze, di archiviazione, di documentazione, di catalogazione, di attività editoriale, di rilievo nazionale ed internazionale, soprattutto in relazione alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione e alla divulgazione e alla preservazione del patrimonio ad esso affidato, quale patrimonio dell'umanità; d) approfondire, sviluppare, favorire e diffondere ogni interconnessione fra il patrimonio culturale ad esso affidato e il territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania, e in ambito internazionale. La missione del Parco viene assicurata, nel rispetto delle previsioni di legge, mediante le seguenti attività ... b) promuovere iniziative miranti a rendere il Parco un luogo attivo, capace di assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio, nonché la crescita culturale, lo sviluppo civile, sociale ed economico ... e) collaborare con gli Enti, le Istituzioni Culturali e le Organizzazioni Sociali del territorio, con particolare riguardo alle aree*

della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania e al bacino del Mediterraneo ... g) svolgere attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi ... h) svolgere ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria ... i) collaborare ad attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività ...

- inoltre, in base a quanto previsto dall'art. 3, co. 3 del suo Statuto, "Per il conseguimento dei propri scopi, il Parco può compiere, anche servendosi di prestazioni di terzi, ogni utile attività accessoria, strumentale, connessa o esecutiva, anche di rilievo commerciale, e pertanto può: ... b) curare l'organizzazione di convegni, seminari, tirocini e stage, partecipare ad attività di formazione di ogni grado e durata ... d) stabilire contatti con organismi pubblici e privati, con istituti di credito, con università e con privati per convenire forme di sostegno alle proprie attività, anche mediante partenariato ... e) bandire concorsi, istituire premi e riconoscimenti, borse, assegni o altri sostegni da utilizzarsi in Italia o all'estero per lo studio e l'approfondimento delle tematiche afferenti al proprio patrimonio e alla sua gestione, alla sua valorizzazione, alla sua fruizione pubblica ... l) organizzare e promuovere attività per la formazione e l'aggiornamento di professionalità collegate all'archeologia, alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione di istituti e luoghi di cultura, all'economia della cultura, al diritto dei beni culturali, alla critica e alla storia dell'arte ... u) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali";

- ai sensi dell'art. 1, co. 9 del suo Statuto, l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" "ha tra i propri obiettivi il trasferimento dell'innovazione alla società e al sistema produttivo ... Favorisce lo sviluppo della ricerca applicata, anche mediante erogazione di attività di servizio e di progettazione, in ambito tecnico-professionale, coerenti con le proprie finalità didattiche, di ricerca e di qualificazione tecnico-scientifica del personale docente";

- ai sensi dell'art. 1, co. 8 del suo Statuto, l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" "partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale attraverso le sue strutture e può partecipare a società di capitale e a istituzioni non a fini di lucro, sia per promuovere modalità innovative di erogazione di attività formative e di aggiornamento, sia per promuovere attività di servizio, anche di tipo professionale, connesse con le proprie finalità istituzionali";

- ai sensi dell'art. 2, co. 1 del suo Statuto, l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" *"ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali, con esclusione di qualsiasi profitto non devoluto ai medesimi scopi"*;
- ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D. Lgs. n. 42/2004 *"i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività"*;
- ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D. Lgs. n. 42/2004 *"La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale"*;
- ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 42/2004 *"Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale"*;
- in base all'art. 15 della L. n. 241/1990 *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- secondo quanto previsto dall'art. 7, co. 1 e 4 del D. Lgs. n. 36/2023 *"Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea ... La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione"*.

Ritenuto che:

- la scelta dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" quale partner del Parco Archeologico di Pompei nell'ambito dell'accordo di cooperazione di cui all'oggetto risulta pienamente giustificata alla

luce della convergenza sostanziale tra le rispettive finalità istituzionali, nonché della comprovata capacità scientifica e metodologica dell'Ateneo nel settore della ricerca archeologica, della documentazione e della valorizzazione del patrimonio culturale;

- in particolare, l'Università "La Sapienza", in conformità a quanto previsto dal proprio Statuto, persegue tra i propri obiettivi fondamentali lo sviluppo della ricerca scientifica, anche applicata, il trasferimento dell'innovazione alla società e al sistema produttivo, nonché la realizzazione di attività di servizio e progettazione coerenti con le proprie finalità didattiche e di qualificazione tecnico-scientifica. Tali obiettivi risultano pienamente allineati con la missione istituzionale del Parco Archeologico di Pompei, che, ai sensi del proprio Statuto, è chiamato a garantire la tutela, la conservazione, la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione pubblica del patrimonio archeologico affidatogli, promuovendo al contempo progetti e programmi di studio e di ricerca in collaborazione con università ed enti di ricerca nazionali e internazionali;

- la collaborazione con l'Università "La Sapienza" risponde inoltre alle previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che riconosce espressamente il ruolo delle università nella realizzazione e nel sostegno di attività di ricerca, studio e conoscenza del patrimonio culturale, nonché ai principi di valorizzazione intesa come promozione della conoscenza e come presupposto essenziale per una corretta tutela e fruizione pubblica dei beni culturali;

- sotto il profilo scientifico, l'Università "La Sapienza" ha maturato una consolidata e riconosciuta esperienza nello studio dell'area archeologica di Pompei e, più in generale, dell'edilizia residenziale e del tessuto urbano del mondo romano. In particolare, l'Ateneo ha recentemente sviluppato e applicato un metodo innovativo di documentazione e interpretazione delle strutture archeologiche e dei loro arredi, fondato sull'integrazione tra indagini non invasive sul campo, analisi stratigrafiche, studio sistematico delle fonti archivistiche e restituzione digitale dei dati. Tale metodologia si è dimostrata idonea a colmare le gravi lacune documentali che ancora caratterizzano ampie porzioni del sito di Pompei, in particolare gli edifici meno noti e le abitazioni dei ceti medio-bassi, oggi esposte a significativi rischi di perdita irreversibile di informazioni storiche e archeologiche;

- il progetto oggetto del futuro accordo, che prevede l'applicazione di tale metodo alla Regio VII dell'area archeologica di Pompei, risponde a un interesse pubblico qualificato e condiviso: da un lato, consente al Parco Archeologico di Pompei di acquisire una base conoscitiva approfondita e scientificamente fondata, indispensabile per la programmazione di interventi di tutela, manutenzione e conservazione conformi agli standard richiesti a un sito iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO; dall'altro, permette all'Università "La Sapienza" di sviluppare ricerche di elevato valore scientifico sulla cosiddetta

“Pompei sconosciuta”, contribuendo in modo significativo all’avanzamento della conoscenza storica e archeologica e alla cosiddetta “terza missione” dell’università, intesa come restituzione sociale dei risultati della ricerca;

- la cooperazione con l’Università “La Sapienza” si configura pertanto come una forma di collaborazione istituzionale tra amministrazioni pubbliche finalizzata al perseguimento di obiettivi di interesse comune, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990 e dell’art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023. L’accordo garantisce la partecipazione effettiva di entrambe le parti allo svolgimento delle attività, in un’ottica esclusivamente collaborativa, senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni, e realizza una convergenza sinergica tra le rispettive missioni istituzionali, senza che l’accordo sia strumentale alla realizzazione della missione di una sola delle amministrazioni coinvolte.

- alla luce di quanto sopra, la scelta dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” quale partner del Parco Archeologico di Pompei appare non solo legittima sotto il profilo normativo, ma anche pienamente coerente con i principi di buon andamento, efficacia, economicità e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché funzionale al perseguimento degli obiettivi istituzionali di entrambe le amministrazioni firmatarie.

Considerato, altresì, che:

- l’accordo che si intende finalizzare prevede l’applicazione del metodo già sviluppato dall’Università La Sapienza alla Regio VII dell’area archeologica di Pompei, che presenta in generale aspetti critici dello stato conservativo e che pertanto necessita di una documentazione esaustiva, anche al fine di programmare urgenti interventi di manutenzione sulla base di una conoscenza storica approfondita delle strutture, evitando in tal modo la cancellazione di tracce storiche peculiari, per le quali al momento non esiste adeguata documentazione;

- in applicazione dell’art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, la cooperazione tra le amministrazioni, in qualità di stazioni appaltanti, persegue una serie di obiettivi comuni che corrispondono alle seguenti condizioni:

- l’accordo interverrà esclusivamente tra due amministrazioni, con diverse competenze istituzionali, che trovano una convergenza sinergica nella necessità di rimediare alle criticità di cui sopra;
- l’accordo garantirà l’effettiva partecipazione delle due parti allo svolgimento di attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

- pur nella diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, l'accordo è funzionale al perseguimento della missione di ciascuna delle parti:
 - a) l'interesse del Parco archeologico di Pompei consiste principalmente nell'acquisire conoscenze approfondite sulla storia, la destinazione d'uso, la presenza di arredi, oggetti mobili e graffiti e le trasformazioni delle strutture oggetto del presente accordo, al fine di proceder agli interventi di tutela e manutenzione sulla base di una documentazione idoneo e corrispondente agli standard di un sito UNESCO quale Pompei. Inoltre, il Parco archeologico di Pompei ha interesse a rendere questi dati accessibili alla comunità scientifica, attraverso l'inserimento degli stessi nell'ecosistema digitale del Parco, e agli utenti e visitatori del sito, anche al fine di canalizzare meglio i flussi e fornire informazioni storiche sugli edifici meno noti del sito;
 - b) l'interesse dell'Università La Sapienza consiste nel perseguire una ricerca sulla Pompei "sconosciuta", ovvero sul tessuto urbano nella sua interezza, che è spesso stato ignorato e messo in ombra dai complessi monumentali più famosi, recando in tal modo pregiudizio alla nostra conoscenza storica del mondo romano e di Pompei in particolare. Inoltre, l'Università ha un interesse nello studiare l'utilizzo di tali ricerche anche ai fini della tutela e della valorizzazione, con la prospettiva di applicare lo stesso metodo ad altri siti e complessi, nell'ambito della cosiddetta "terza missione" dell'università;
- resta sottinteso che le stazioni appaltanti firmatarie dell'accordo svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

- l'accordo andrà a configurare un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica.

Dato atto che:

- per l'esecuzione delle attività oggetto dell'accordo di cooperazione ex art. 15 della L. n. 241/1990, è previsto il riconoscimento in favore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" di un contributo massimo pari a € 185.000,00, esclusivamente a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, senza che tale contributo assuma natura di corrispettivo o comporti il riconoscimento di alcun margine di utile economico;

- tale rimborso spese sarà finalizzato essenzialmente a supportare l'istituzione da parte dell'Università di borse di studio, assegni di ricerca etc. tramite i quali verranno realizzate le attività oggetto dell'accordo e sarà, comunque, limitato alla copertura di specifici costi connessi a tali attività;


- il rimborso delle spese sarà subordinato alla presentazione di una rendicontazione analitica, corredata da idonea documentazione fiscale e contabile e da una relazione sulle attività svolte;

- tali modalità di finanziamento e rendicontazione sono coerenti con la natura collaborativa dell'accordo, con l'assenza di rapporti sinallagmatici tra le parti e con i principi di cooperazione istituzionale tra amministrazioni pubbliche, ai sensi della normativa vigente;
- in base a quanto stabilito dal par. 2.5. della Determinazione n. 4 del 7.7.2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", emanata dall'allora AVCP (oggi ANAC), aggiornata, successivamente, con Delibera n. 585 del 19.12.2023, il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) se relativi alla copertura di costi per le attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto non è soggetto all'obbligo della tracciabilità e, dunque, non risulta necessario acquisire il CIG.

DETERMINA

- 1) la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
- 2) di procedere alla stipula dell'accordo in oggetto, secondo la bozza allegata alla presente determina;
- 3) di autorizzare l'impegno di spesa della somma di € 185.000,00, a valere sul capitolo di bilancio 1.2.1.005 (impegno n. 23/2026);
- 4) di autorizzare il responsabile dell'Ufficio Contabilità e Bilancio e, ove necessario, tutti gli altri Uffici del Parco a porre in essere tutti gli atti e/o provvedimenti amministrativi consequenziali richiesti dalla normativa di settore.

Visto attestante la copertura finanziaria

Dott.ssa Olga Nastri


Il Direttore Generale
Dott. Gabriel Zuchriegel